

Serie Ordinaria n. 21 - Giovedì 24 maggio 2018

D.g.r. 21 maggio 2018 - n. XI/145**Regione Lombardia: Destinazione turistica - Elenco dei comuni turistici e delle città d'arte ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 «disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale» e successive modificazioni**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 «Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale» e successive modificazioni che prevede che i Comuni capoluogo di Provincia, le unioni dei Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o Città d'arte possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sui propri territori;

Considerato che la politica regionale in ambito turistico già a partire dalla l.r. 15/07 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo» ha avviato un percorso volto allo sviluppo turistico della destinazione lombarda favorendo tra l'altro, in ottica di sussidiarietà, la programmazione di interventi e progettualità finalizzate all'incremento dell'attrattività turistica favorendo partenariati tra soggetti pubblici e privati e individuando gli ambiti a vocazione e potenzialità turistica con la d.g.r. 6532 del 30 gennaio 2008;

Verificato che all'interno degli ambiti di cui alla d.g.r. 6532 del 30 gennaio 2008, prodromici alla presentazione di progetti di sviluppo turistico rientrano tutti i Comuni lombardi e che per tale motivazione, in attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 «Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale» e successive modificazioni non si era proceduto ad individuare uno specifico elenco dei Comuni turistici e delle Città d'arte in quanto ritenuto assolto dalla delibera in oggetto;

Preso atto della Sentenza TAR Lombardia n. 00838/2018 con la quale veniva accolto il ricorso di alcune strutture alberghiere nei confronti del Comune di Vergiate in merito all'applicazione dell'imposta di soggiorno e dalla quale emerge che «la Regione Lombardia non ha ad oggi individuato le località turistiche e le Città d'arte di cui all'art. 4, comma 1, del d.lgs. 23/2011 ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, lasciando liberi i Comuni di autodeterminarsi in merito» e che la predisposizione degli elenchi regionali non risulta surrogata dalla d.g.r. 6532 del 30 gennaio 2008 in quanto assunta in base alla allora vigente l.r. 15/2007 «Politiche Regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» e quindi antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2011;

Considerato che la d.g.r. 6532 del 30 gennaio 2008 «Individuazione degli ambiti a vocazione e potenzialità turistica» già nei fatti assolveva, secondo l'intendimento regionale, a quanto successivamente richiesto dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 «Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale» e successive modificazioni, anticipando nella sostanza l'elencazione dei Comuni turistici e delle Città d'arte e includendo in tal senso tutti i Comuni del territorio regionale;

Valutato che per l'attuazione delle politiche turistiche lombarde avviate con la l.r. 27/15 «Politiche Regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» tutta la Lombardia è considerata turistica in quanto ogni territorio può concorrere alla costruzione dei prodotti turistici esperienziali e che pertanto si riconfermano gli elenchi dei Comuni a vocazione turistica di cui alla d.g.r. 6532 del 30 gennaio 2008;

Ritenuto di individuare come turistici o Città d'arte tutti i Comuni della Lombardia permettendo in tal senso agli stessi la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno come previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 «Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale» e successive modificazioni e al fine della valorizzazione dell'attrattività del territorio lombardo in attuazione della l.r. 27/15 «Politiche Regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»;

DELIBERA

1. di riconoscere tutti i Comuni della Lombardia come Comuni turistici o Città d'arte permettendo in tal senso agli stessi la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno come previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 «Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale» e successive modificazioni e al fine della valorizzazione dell'attrattività del territorio lombardo in attuazione della l.r. 27/15 «Politiche Regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL

Il segretario: Fabrizio De Vecchi